

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 160 - Data 03.08.2010

OGGETTO: RICORSO PER AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 66/2010 - TRIBUNALE DI NAPOLI – GE. COOP. A.R.L. – NOMINA LEGALE.

L'anno duemiladieci, il giorno tre del mese di agosto, alle ore 12:30 e prosiegua, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.:

Capone Ferruccio	Sindaco Presidente	Presente
Brandi Michele	Assessore – Vice Sindaco	Presente
Clemente Generosa	Assessore	Presente
Lepore Alfonso	Assessore	Assente
Musano Carmine	Assessore	Assente
Palmieri Salvatore	Assessore	Presente
Pizza Emanuela	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Avv. Marilena Fusco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

– che con atto di citazione, acquisito agli atti del Comune in data 31 dicembre 2004 prot. n. 21593, la ditta **G.E. COOP. a r.l.**, con sede in Napoli al Centro Direzionale, is. F/11 – Palazzo Esedra, in persona del suo amministratore Sig. Luigi Siano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Torre e Enzo Minicucci, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Sant'Angelo dei Lombardi alla Via Petriale, ha citato il Comune di Montella, in persona del Sindaco pro tempore, a comparire in giudizio innanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi affinché questo Ente sia condannato, una volta dichiarata giudizialmente la risoluzione del contratto di appalto stipulato con il Comune di Montella concernente la costruzione degli impianti sportivi polivalenti – 1° lotto - in Via G. Capone, al pagamento della complessiva somma di € 1.241.792,25, oltre ai danni per la perdita di chance e all'immagine subiti dalla stessa G.E. COOP. a r.l., con interessi legali, compensativi, anatocistici e rivalutazione monetaria, nonché spese, diritti ed onorario di lite;

– che con deliberazione n. 29 del 09.02.2005 la Giunta Comunale decideva di costituirsi nel giudizio innanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi promosso dalla ditta **G.E. COOP. a r.l.** e nominava l'Avv. Antonio Saggese rappresentante e difensore del Comune di Montella nel predetto

giudizio, attribuendogli ogni facoltà prevista dalle norme vigenti per il pieno espletamento dell'incarico;

- che il Comune di Montella, nel costituirsi ritualmente in giudizio, spiegava tempestive "domande riconvenzionali risarcitorie" reclamando a sua volta la condanna di essa G.E. Coop. al risarcimento dei danni subiti a cagione dell'inadempimento contrattuale della società appaltatrice, che aveva costretto l'Ente a procedere alla risoluzione un via amministrativa del contratto n. 45/2001 di rep. del 30.10.2001;

- che la causa in oggetto veniva riservata in decisione all'udienza dell'11 marzo 2010 ed in pari data il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento della società attrice per cui, successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, si costituiva in giudizio il curatore;

- che il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, con sentenza n. 492/2010, ha, tra l'altro, rilevato che **"il fallimento della G.E. ha provocato l'improcedibilità delle domande riconvenzionali risarcitorie proposte dal Comune, in forza della vis attractiva concursus"**. Ciò importa che il Comune, per far valere i propri crediti, è tenuto ad utilizzare gli strumenti di cui alla Legge n. 267/1942 (cd. Legge Fallimentare; ai sensi dell'art. 52 **"Ogni credito deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V"**) ed in particolare l'azione di cui agli artt. 93 e seg.;

Vista la relazione apposta in calce alla proposta di deliberazione dal legale del Comune Avv. Antonio Saggese;

Ritenuto di poter incaricare l'Avv. Antonio Saggese, Responsabile dell'Ufficio Legale di questo Comune, per la difesa degli interessi del Comune nel procedimento di cui si tratta;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione favorevole, ad esito unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte essenziale del presente deliberato.
2. Di proporre, ai sensi degli artt. 93 e seg. della Legge n. 267/1942, ricorso al Tribunale di Napoli, per ammissione al passivo del Fallimento n. 66/2010 della G.E. cooperativa a r.l.
3. Di nominare l'Avv. Antonio SAGGESE, dipendente di questo Comune, Responsabile dell'Ufficio Legale, rappresentante e difensore del Comune di Montella nel predetto giudizio, attribuendogli ogni facoltà prevista dalle norme vigenti per il pieno espletamento dell'incarico.

Con successiva separata votazione ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE PER LA REGOLARITÀ TECNICA
- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Teresa Bruno
